


Publicato il 27/01/2021

N.00471\_2021 REG.PROV.CAU.  
N. 11275/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11275 del 2020, proposto da

rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Firenze, via Cosseria 2;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'accertamento ex art. 117 c.p.a.***

dell'obbligo di provvedere e, conseguentemente, dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata dai ricorrenti all'Amministrazione, volta a richiedere di poter accedere alle prove suppletive del concorso;

*nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia*

- del "Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami,

per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020 e dell'allegato calendario nella parte in cui, programmando le prove scritte della procedura straordinaria a decorrere dal 22.10.2020 sino al 16.11.2020, non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19;

- del Decreto Dipartimentale n. 783 del 10.07.2020 recante “Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive;

- del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.04.2020 nella parte in cui, all'art. 5 relativo al “Calendario delle prove” ha stabilito che “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura”, non prevedendo lo svolgimento di prove suppletive;

- del verbale del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 (istituito con decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020), di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato espresso il parere tecnico favorevole all'espletamento della prova concorsuale in questione a decorrere dal 22 ottobre 2020 e sino al 16 novembre 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura *de qua*;

*e, per l'accertamento, anche in via cautelare*

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo svolgimento di una prova suppletiva della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che dovrà essere calendarizzata al temine di quelle già previste.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di misure cautelari presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso in epigrafe contiene due distinte domande soggette a riti diversi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 32, co. 1 c.p.a. l'odierno giudizio deve svolgersi con rito ordinario;

considerato che i ricorrenti non hanno potuto partecipare alla prova scritta relativa al concorso straordinario indetto con d.d. n. 510/2020 in quanto sottoposti a misure sanitarie di prevenzione per l'emergenza da Covid-19, la cui violazione configura, peraltro, una ipotesi di responsabilità penale ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (conv. in legge n. 35 del 2020);

ritenuto sussistente il pregiudizio irreparabile che i ricorrenti subirebbero nel non

poter partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di prevedere una sessione suppletiva non appena si registreranno le condizioni di sicurezza necessarie (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, ordin. n. 7199/2020, confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, con ordin. n. 7145/2020);

ritenuto di dover compensare le spese di lite riferibili all'odierna fase processuale attesa la novità e la peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e dispone l'effettuazione di prove suppletive nei termini che l'Amministrazione indicherà ai ricorrenti.

Spese compensate.

Fissa l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021 per la trattazione nel merito della controversia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.